Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 agosto 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra): MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 190 DEL 17 AGOSTO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951 delle venticinque serie (A-1 a A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nella dodicesima estrazione eseguita il 2 agosto 1948.

(3757)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1948, n. 1077.

Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonchè dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi.

E' altresì assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità.

Art. 2.

L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, è determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma.

Art. 3.

E' istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione prevista dall'art. 1.

Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Segretario rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, sovraintente a tutti gli uffici e servizi della Presidenza medesima e propone al Presidente della Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale.

Art. 4.

Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale è stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.

Alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale, e, sino a quando questa non sarà emanata, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.

Art. 5.

Il personale addetto ai servizi amministrati dal Commissariato istituito con il decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, può essere trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in relazione alle esigenze del Segretariato stesso ed all'idoneità del personale ad adempiere le mansioni relative.

Fin quando non venga attuato il trasferimento, il personale anzidetto è amministrato dal Segretariato generale.

Le modalità del trasferimento saranno stabilite con successivo provvedimento.

Il personale indicato nel primo comma può essere altresì trasferito alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni disimpegnate, nonchè alle esigenze delle Amministrazioni medesime. Il personale di ruolo viene trasferito in ruoli transitori; quello avventizio, nella stessa categoria e con la stessa qualifica posseduta all'atto del trasferimento.

Art. 6.

Il personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo precedente, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo stesso, è collocato a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile al trattamento di quiescenza, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento spettante.

Il personale non di ruolo che non sia trasferito è licenziato con un aumento di cinque anni dell'anzianità di servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità.

Al personale che chiede di essere collocato a riposo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno computati sette anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato.

Art. 7.

I trasferimenti del personale, previsti dal primo comma dell'art. 5, sono effettuati previo parere di una Commissione costituita:

da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

da un rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, designato dal Segretario generale;

da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

da un rappresentante del personale previsto dal citato art. 5, designato dal Segretario generale.

La Commissione è assistita da un segretario e delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato, a norma del quarto comma del citato art. 5, sono richiesti per il personale di ruolo il parere favorevole

del competente Consiglio di amministrazione; per il personale non di ruolo, la deliberazione della Commissione istituita dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 8.

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non verranno attuati i provvedimenti previsti negli artt. 5 e 6, il personale ivi contemplato dipende ed è amministrato dal Segretariato generale.

Per le spese relative a questo personale si applica l'art. 12 del regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre le variazioni di bilancio necessarie per far fronte alle spese relative al trattamento di quiescenza e alla corresponsione delle indennità di licenziamento.

Art. 9.

Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale può essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.

Detto personale è collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione.

Il collocamento fuori ruolo di personale dello Stato è disposto di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 10.

La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri.

Rimangono in vigore le particolari agevolazioni in materia di imposte e tasse, previste da leggi speciali per il Capo dello Stato.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme esecutive eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Commissario previsto dal decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 3, relative ai servizi del soppresso Ministero della real casa e per l'Amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze provvederà alla nomina di un funzionario responsabile della ricognizione, da compiersi entro il 31 dicembre 1948, della conservazione e dell'amministrazione dei beni già assegnati alla dotazione della corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1.

Con legge speciale sarà poi provveduto alla destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici e all'autorizzazione al Ministro per le finanze alla alienazione di tutto il resto.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 12 maggio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 9 agosto 1948, n. 1078.

Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, o siano stati già indicati in applicazione di precedenti disposizioni legislative, il pretore ha facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre ed indipendentemente da ogni altra proroga concessa anche a termini dell'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, numero 1461, e del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 206.

Il pretore provvede con decreto su richiesta dell'interessato e sentite le parti, tenendo conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente di quelle indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

Anche nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze, non è vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto art. 11.

Art. 2.

Qualora la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto può richiedere alle Commissioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, di fissare, per il periodo della proroga, un equo corrispettivo, senza che ne derivi per ciò stesso un rapporto di locazione.

Se l'occupante non provvede al pagamento del corrispettivo fissato, il pretore, su istanza dell'avente diritto, ordina l'esecuzione dello sfratto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — SCELBA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 9 agosto 1948, n. **1079.**

Abrogazione di discipline in materia alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati:

il decreto legislativo 12 aprile 1947, n. 210, concernente la disciplina della vendita dei prodotti dolciari;

il decreto legislativo 12 aprile 1947, n. 211, concernente la disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, suine, ovine ed equine;

il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 341, e il decreto legislativo 14 aprile 1947, n. 212, recanti norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri pubblici esercizi che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate;

il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1172, sulla disciplina lattiero-casearia;

il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, concernente l'esercizio, da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, del vincolo del 35 per cento dei prodotti alimentari d'importazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — PELLA — VANONI — LOMBARDO — SEGNI — MERZAGORA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. **1080.**

Approvazione dell'Accordo concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia il 31 marzo 1947 per una nuova delimitazione di alcune zone extra-territoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia il 31 marzo 1947 per una nuova delimitazione di alcune zone extra-territoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano, come dalle annesse planimetrie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 31 marzo 1947

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — PELLA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 234. — FRASCA

Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione di alcune zone extraterritoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano.

La Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana:

Tenuti presenti gli articoli sette, ultimo comma, quattordici, quindici e sedici del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio-7 giugno 1929; il piano regolatore di Roma; il piano particolareggiato approvati con regio decreto 16 febbraio 1939, nonchè i relativi tracciati stradali fissati dal Comune di Roma in relazione al detto piano di sistemazione della zona adiacente alla via della Conciliazione, piano la cui integrale esecuzione è subordinata alla cessione al Comune di Roma di alcuni immobili di proprietà della

Santa Sede e di altri Enti ecclesiastici o religiosi, occorrenti per la sistemazione dell'imbocco occidentale della galleria sotto il Gianicolo, per la sistemazione di via del Sant'Uffizio, per la sistemazione di Borgo Santo Spirito e per la migliore viabilità della via del Gianicolo;

Considerato che gli immobili indicati sono compresi fra quelli che godono dei diritti stabiliti in virtù del citato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, e precisamente delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (articolo quindici), con esenzioni da vincoli, da espropriazioni e da tributi (articolo sedici);

Riconosciuta l'opportunità che l'area di circa mq. 120 (centoventi) attualmente parte del sopprimendo Largo Alicorni e destinata alla edificazione dal piano regolatore vigente, sia acquistata dalla Santa Sede o da Enti ecclesiastici o religiosi da essa designati;

Avendo di comune accordo ritenuto che i privilegi specificati agli articoli quindici e sedici del Trattato Lateranense di cui godono detti immobili, passino ad altro immobile della Santa Sede e precisamente a porzione dell'immobile di proprietà della Santa Sede adibito a sede del Pontificio Seminario Romano Minore situato in via Aurelia, come dalla Santa Sede stessa designato;

Hanno nominato i loro plenipotenziari:

La Santa Sede:

S. E. Rev.ma Mons. Domenico Tardini, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari;

il Governo Italiano:

S. E. il Marchese Pasquale Diana, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede;

i quali hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Gli immobili di proprietà della Santa Sede o di altri Enti ecclesiastici o religiosi indicati nelle annesse planimetrie (allegati uno, due, tre) con tinta e perimetro gialli, necessari per l'attuazione delle particolari disposizioni locali del piano regolatore di Roma e precisamente per la sistemazione dell'imbocco ovest della galleria sotto il Gianicolo, per la sistemazione di via del Sant'Uffizio, per la sistemazione di Borgo S. Spirito e la migliore viabilità in un breve tratto della via del Gianicolo, saranno oggetto di contratti di cessione dagli Enti proprietari al Comune di Roma.

Contemporaneamente sarà oggetto di cessione dal Comune di Roma alla Santa Sede o all'Ente ecclesiastico o religioso che dalla medesima Santa Sede sarà designato, l'area tratteggiata in tinta verde nella planimetria allegata sotto il numero uno, affinchè la stessa area possa essere sede di un eventuale nuovo fabbricato da erigere su l'area medesima e sul terreno confinante, in armonia degli intendimenti architettonici che debbono informare la sistemazione urbanistica di quella area e delle aree adiacenti.

Le cessioni saranno effettuate appena la Santa Sede, il Governo Italiano ed il Comune di Roma ne avranno concordemente stabilito le condizioni nonchè tutti i particolari che si riferiscono ai mutamenti stradali sopra accennati.

Dalla firma del presente Accordo le aree, delle quali al comma primo del presente articolo, non godranno più delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli Agenti diplomatici degli Stati esteri, delle esenzioni da vincoli, da espropriazioni e da tributi di cui agli articoli quindici e sedici del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio-7 giugno 1929.

Dalla data della consegna alla Santa Sede od all'Ente da essa designato dell'area di cui al secondo comma del presente articolo, la medesima area, che sarà all'uopo declassificata, godrà delle immunità di cui agli articoli quindici e sedici del suaccennato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.

Art. 2.

L'immobile di proprietà della Santa Sede, adibito a sede del Pontificio Seminario Romano minore, situato in via Aurelia, via di Porta Pertusa e viale delle Mura Vaticane, indicato nell'annessa planimetria (allegato quattro) con tratteggio e perimetro rosso, dalla firma del presente Accordo, godrà dei privilegi specificati negli articoli quindici e sedici del menzionato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua firma.

In fede di che i Plenipotenziari su detti debitamente autorizzati hanno firmato il presente atto.

Fatto in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il 31 marzo 1947.

Per la Santa Sede	*Per l'Italia*
Domenico Tardini	Pasquale Diana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Sforza

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1948, n. 1081.

Inclusione dei territori dei comuni di Afragola, Casalnuovo, San Sebastiano e Casoria, in provincia di Napoli, nell'elenco dei Comuni da assoggettare alla disciplina delle acque sotterranee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2174, che ha approvato l'elenco dei Comuni per i cui territori la ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela anche i territori dei comuni di Afragola, Casalnuovo, San Sebastiano e Casoria;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Afragola, Casalnuovo, San Sebastiano e Casoria (Napoli) sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1948, n. 1082.

Modificazione all'art. 1 dell'elenco A annesso al decreto Presidenziale 7 maggio 1948, n. 603, concernente le imperfezioni ed infermità sull'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, relativo alla sostituzione degli elenchi *A* e *B* annessi al regio decreto 26 settembre 1940, n. 1401, concernente le imperfezioni ed infermità sull'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'art. 1 dell'elenco *A* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

alle parole « ... nei limiti stabiliti dagli articoli 72 e 76 del ... » sono sostituite le seguenti: « ... nei limiti stabiliti dagli articoli 75 e 79 del ... »;

alle parole « Attualmente però l'art. 108 del testo unico ... » sono sostituite le seguenti: « Attualmente però l'art. 128 del testo unico ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1948

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1948.

Determinazione del contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1946, registro n. 7, foglio n. 2, con il quale è stato stabilito in L. 0,50 il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato in L. 1 al chilogrammo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1948

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948
Registro Industria e commercio n. 1, *foglio n.* 110. — BRUNO

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative all'automezzo targato 030313-Polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con proprio decreto in data 30 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 6 ottobre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca;

Considerato che il giorno 11 marzo 1944, in Roma, l'automezzo targato 030313-Polizia, condotto dalla guardia dell'ex P.A.I. Noli Vittorio in via Portuense, investiva il sig. Orlandi Mario, il quale con atto 26 maggio 1944 citò in giudizio il Ministero dell'interno per il risarcimento dei danni per l'investimento di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di emettere apposito provvedimento che confermi che col decreto Ministeriale 30 settembre 1945 su citato, si intendevano invalidare anche le disposizioni emanate dagli organi della repubblica sociale italiana per la circolazione dell'automezzo targato 030313-Polizia che risulta aver sempre circolato, durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio emanate, sotto qualsiasi forma, da organi della repubblica sociale italiana e relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di qualsiasi automezzo targato 030313-Polizia anche se in dotazione ad organi diversi da quelli ordinari di Pubblica sicurezza.

Roma, addì 23 luglio 1948

Il Ministro: SCELBA

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1948.

Approvazione di una tariffa mista a premio annuo decrescente del 5 % dal secondo anno, presentata dalla Società di assicurazione « Italiana Vita » con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Italiana vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazione « Italiana vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 5 % dal secondo anno, con opzioni, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 6 agosto 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3739)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1948.

Obbligatorietà della lotta contro la dorifora delle patate in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonchè le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Considerata la necessità di ostacolare l'ulteriore diffusione della dorifora delle patate (*Leptinotarsa decemlineata Say*), nonchè di assicurare il più uniforme e razionale impiego dei mezzi di lotta nelle zone dove tale insetto abbia già fatto la sua comparsa;

Udito il parere del « Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante »;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la dorifora delle patate (*Leptinotarsa decemlineata Say*) è resa obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Chiunque in un determinato Comune non ancora infesto riscontri la presenza della dorifora è tenuto a sporgere immediata denunzia — anche verbale — all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Tale denunzia potrà essere fatta anche per il tramite del sindaco del Comune stesso.

Art. 3.

I prefetti delle provincie interessate all'infestazione — su proposta dell'Osservatorio di fitopatologia — provvederanno con proprio decreto, a dichiarare infesti da dorifora delle patate i Comuni nei quali il citato insetto sia stato notato, rendendo così esecutivo il disposto di cui all'art. 1 precedente.

Con il medesimo decreto i prefetti prescriveranno l'obbligo per parte dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni, di denunziare al sindaco del rispettivo Comune la presenza della dorifora nelle proprie coltivazioni, nonchè di attenersi per ciò che si riferisce all'applicazione delle misure di difesa, alle istruzioni che verranno all'uopo impartite dal competente Osservatorio di fitopatologia.

Art. 4.

La lotta contro la dorifora delle patate deve essere eseguita a cura e a spese degli interessati ed eventualmente anche a mezzo dei Consorzi di difesa delle coltivazioni costituiti o da costituirsi ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 5.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto o delle conseguenti ordinanze prefettizie è devoluta agli Osservatori di fitopatologia con l'ausilio degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà pubblicato, a cura dei prefetti, nel Foglio degli annunzi legali delle rispettive provincie, nonchè affisso nell'albo pretorio dei Comuni delle medesime.

Roma, addì 10 agosto 1948

Il Ministro: SEGNI

(3754)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filosofia del diritto, di chimica e di clinica delle malattie nervose e mentali presso le Facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia delle Università di Firenze e di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università sottoindicate, sono vacanti le cattedre a fianco di ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Firenze:

Facoltà di giurisprudenza: filosofia del diritto.

Università di Siena:

Facoltà di medicina e chirurgia: chimica; clinica delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3756)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a diciotto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 28 agosto 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne indetto un concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, di cui trenta riservati ai laureati in ingegneria, due ai laureati in scienze agrarie e tre ai laureati in scienze chimiche;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, con il quale i posti messi a concorso con il precedente decreto vennero ridotti a diciassette, di cui quindici per i laureati in ingegneria, uno per i laureati in scienze agrarie e uno per i laureati in scienze chimiche, venendo riservati gli altri diciotto posti a favore di coloro che all'epoca in cui fu bandito il predetto concorso si trovavano sotto le armi, a norma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 novembre 1947, con il quale è stato indetto il concorso per esami per la parte dei posti accantonata con il citato decreto Ministeriale 9 aprile 1941 in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e cioè per diciotto posti di ispettore di 3ª classe, oggi di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui quindici per laureati in ingegneria, uno per laureati in scienze agrarie e due per i laureati in scienze chimiche;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Viste le circolari n. 9798/12106/1,39/1.3.1 del 1° aprile 1948 e n. 12093/12106.1.62/1.3.1 del 22 aprile 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenenti norme per l'applicazione dei citati decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885 e 26 febbraio 1948, n. 104, sulla estensione ai profughi dei territori di confine e ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci con particolare riguardo ai concorsi riservati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, recante norme di attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885;

Visto il decreto del Ministro ad interim 10 giugno 1948, recante norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Ritenuta l'opportunità di integrare le norme che il decreto Ministeriale 28 agosto 1947, sopra citato, per consentire la partecipazione al concorso che con esso è stato indetto anche ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a diciotto posti di ispettore di 3ª classe, oggi di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 28 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 novembre 1947, è prorogato fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, oltre alle speciali categorie di persone contemplate nel bando, anche i profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana, che comprovino tale loro qualità rispettivamente mediante l'attestazione del prefetto prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 o il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 3.

Si intendono applicabili, per la partecipazione al concorso, ai suddetti profughi, quanto ai termini entro i quali debbono sussistere i requisiti relativi all'età e al titolo di studio, le disposizioni dettate dal decreto Ministeriale 28 agosto 1947 per i combattenti e reduci della guerra 1940-43. Si applicano per il resto le norme contenute nel bando, comuni a tutti i candidati. Peraltro, in sostituzione del documento richiesto dal n. 11) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 28 agosto 1947, più volte citato, dovrà essere prodotto il documento di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 191

(3729)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.